



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 06/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 647

MANFREDONIA (FG) - Variante al P.R.G. per eliminazione fasce di rispetto strade (Tav. 20 P.R.G.).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Manfredonia (FG), dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 3764 dell'8 agosto 1996 e n. 8 del 22 gennaio 1998, con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 04.05.2009 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. inerente le fasce di rispetto stradale connesse a taluni ambiti territoriali..

La deliberazione di C.C. è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione, così come previsto dall'art. 16 della L.R. n. 56/80 e non è stata oggetto di alcuna osservazione e/o opposizione, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.

Successivamente, così come rappresentato dal Comune di Manfredonia, in data 19.09.2009 è stata presentata una osservazione fuori termine da parte del Presidente del Consorzio CA9 finalizzata alla indicazione di una diversa profondità della fascia di rispetto stradale della strada di PRG indicata con la sigla “S5”.

Con Deliberazione di C.C. n. 94 del 26.10.2009 il Comune di Manfredonia in sede di esame delle osservazioni ha accolto la unica osservazione fuori termine acquisita agli atti.

La variante comporta la eliminazione delle fasce di rispetto stradali per tutta la viabilità di nuova previsione del PRG indicate con la sigla “CL”-“viabilità secondaria” aventi uno spessore diversamente indicato secondo le singole previsioni pari sia a m. 20,00 che a m. 30,00, ovvero comporta per dette strade, indicate come “viabilità di comparto”, una fascia di rispetto pari a zero metri.

La Variante in questione successivamente alla istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica (Relazione istruttoria n. 11 del 05.05.2010) ed al parere del CUR (Relazione-parere n. 12/2010) è stata oggetto di una preliminare approvazione con modifiche e prescrizioni da parte della Giunta Regionale, giusta delibera n. 2368 del 03.11.2010, con richiesta, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 56/80, di apposito provvedimento comunale di adeguamento e/o controdeduzione.

Di seguito si riportano sinteticamente le risultanze della istruttoria del SUR e del parere del CUR.

Relazione SUR n. 11 del 05.05.2010

“- considerato che le N.T.A. vigenti del P.R.G. di Manfredonia prevedono per le “Insule CA e CB” fasce di rispetto stradali di considerevole profondità con conseguente addensamento dei volumi previsti, si ritiene di condividere parzialmente la proposta di variante, ovvero si ritiene, al fine di garantire il mantenimento di qualità insediative proprie dei nuovi insediamenti, di prescrivere che le fasce di rispetto

stradale prospicienti le aree edificabili (“Insule CA e CB”) abbiano una profondità pari ad almeno m. 10,00 con conseguente ampliamento delle superfici utili alla edificazione ovvero alla possibile diminuzione delle altezze effettive e che per parti di viabilità prospicienti le aree non interessate da espansione urbana siano mantenute le originarie previsioni di P.R.G.

Per quanto attiene alla unica osservazione fuori termine, esaminata dal Consiglio Comunale di Manfredonia, la stessa consiste nella indicazione per la viabilità indicata con la sigla “S5” di pervenire alla riduzione della fascia di rispetto da m. 30,00 a m. 20,00.

Nel merito della stessa si ritiene di poter condividere quanto operato dallo stesso con la precisazione che la nuova profondità della fascia di rispetto stradale sia relativa alle sole porzioni prospicienti le aree edificabili.””

Relazione CUR n. 12 del 25.06.2010 ““ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ARGOMENTO ai sensi dell’art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione SUR n.11 in data 05/05/2010 (allegata), e le prescrizioni e puntualizzazioni riportate nella stessa relazione.””

In relazione a quanto innanzi, il Comune di Manfredonia con nota prot n. 50485 del 16.12.2010, pervenuta in data 09.02.2011, ha inviato copia della delibera di C.C. n. 86 del 29.11.2010 avente per oggetto “Variante alla Tav. n. “20” del vigente PRG adeguamento alle prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2368 del 3/11/2010. Determinazioni.”

Il primo dispositivo della deliberazione consiliare innanzi indicata riporta quanto in appresso:
“1. Recepire, in relazione alla variante alla Tav. “20” del vigente PRG, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 04.05.2009 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 26.10.2009, le prescrizioni formulate dal SUR e fatte proprie dal CUR, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2368 del 03.11.2010.”

In allegato alla nota comunale risulta inviata la seguente documentazione:

- Delibera di C.C. n. 86 del 29.11.2010;
- Tav. NTAV - stralcio artt. 7, 8, 70, e 73;
- Tav. n. 20V - Viabilità esistente e di previsione in variante. Scala 1:5.000 - Aggiornamento Dicembre 2010.

Ciò stante ed in considerazione delle determinazioni del Consiglio comunale di Manfredonia sopra richiamate di adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla deliberazione G.R. n. 2368/2010, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva - ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante adottata dal Comune di Manfredonia con Delibera di C.C. n. 29 del 04.05.2009 con l’introduzione negli atti delle stesse prescrizioni.

Per quanto riguarda la unica osservazione pervenuta al Comune di Manfredonia si conferma quanto già espresso con la precedente Del di G.R. n. 2368 del 03.11.2010.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° lett. d) della l.r.7/97.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dal Dirigente dell'Ufficio 2° e del Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la Variante al Piano Regolatore Generale di Manfredonia inerente le fasce di rispetto stradale adottata con Del. di C.C. n. 86 del 29.11.2010, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla deliberazione G.R. n. 2368/2010;

DI DETERMINARSI in merito all'osservazione prodotta dal Consorzio CA9 nei termini di cui alla precedente deliberazione n. 2368/2010;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Manfredonia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
